

Esente

S. 11543/17



**REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Roma, dott. _____, 1° sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 69485 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2016 e vertente

TRA

attrice

elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n. 8, presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

E

Società Italiana per il Gas S.p.A. (Italgas S.p.A.) **convenuta**

in persona degli amministratori giudiziari indicati in atti, elettivamente domiciliata in Roma Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Francesco Napoli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

ACEA Energia Mercato Libero S.p.A. **convenuta - contumace**

OGGETTO DELLA CAUSA: obbligazioni contrattuali

CONCLUSIONI : all'udienza del 09.12.2016 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive note riepilogative.

- 1 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17/20.10.2014, evocava in giudizio dianzi al Giudice di Pace di Roma ACEA Energia Mercato Libero S.p.A. e Italgas S.p.A. per far condannare la prima al rimborso delle somme fatturate in eccesso e corrisposte nella misura non dovuta di Euro 582,19, entrambe al pagamento di Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento danni subiti in ragione di comportamenti contrattualmente scorretti e contrari a buona fede.

Premetteva di aver stipulato con Acea Energia in data 20.06.2012 un contratto per la somministrazione di gas ad uso domestico, afferente l'immobile di proprietà sito in Via di _____ avendo opzionato la tipologia contrattuale "mono oraria"; che non essendo stato attivato il profilo tariffario richiesto, si dedicava a sporgere ripetuti reclami volti a sollecitare una verifica delle letture effettuate, al cospetto di evidenti fenomeni di sovra-fatturazione; che veicolata dall'associazione consumeristica MDC (Movimento a Difesa del Cittadino), l'attrice esperiva altresì una procedura conciliativa nei confronti di Acea Energia, non andata a buon fine, essendo demandate le verifiche sui misuratori ad un terzo soggetto (Italgas S.p.A.).

In contumacia di Acea Energia Mercato Libero S.p.A., si costituiva Italgas, denegando ogni responsabilità in ordine ai lamentati disguidi di ordine amministrativo contabile, ascrivibili ove mai, alla fase di fatturazione, in richiamata operatività della delibera nr. 311/01 della competente Authority (AEEG), esplicativa della separazione delle responsabilità tra gestore degli impianti, e soggetto demandato di commercializzare il gas naturale.

Chiedeva aldunque rigettarsi la domanda, inammissibile per la parte relativa al risarcimento preteso da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale.

La causa, affidata all'origine alle cure del _____ veniva rinviata dallo stesso ex art. 320 co. 4 c.p.c., con seguitane integrazione di documenti e rigetto delle prove orali richieste; a seguire il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, che a seguito della cessazione dal servizio del Giudice prevenuto, venivano rassegnate dianzi all'attuale Decidente Dr. _____, con definitiva spedizione a sentenza avvenuta a data 09.12.2016.

- 2 - 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e suscettibile di esitare accoglimento.

In via preliminare, dovrà dichiararsi in sentenza la contumacia di Acea Energia Mercato Libero S.p.A., non rilevata all'udienza del 15.01.2015.

Nel merito, le doglianze dell'attrice appaiono supportate nei fatti, attesoche nel contratto di fornitura del gas domestico, risulta assegnato un contatore identificato al nr. 0032527938, mentre il misuratore richiamato nelle bollette prodotte, risulta altrimenti indicato al nr. 0032475683.

Italgas nelle note istruttorie, adduce come l'erronea assegnazione del contatore si rendesse correlata al momento dell'attivazione della fornitura, risalente a data 04.04.2011, quindi ben prima del subentro di Acea Energia a Eni nel contratto, risultando dalla modulistica sottoscritta da _____, l'attribuzione del contatore all'appartamento B1 anziché B2, effettivamente riconducibile all'attrice.

Quanto non assolve dall'errore la società responsabile della lettura e della installazione del misuratore, rispondente per l'interversione dei consumi di un appartamento, attribuiti ad altra unità immobiliare.

I pagamenti compulsati dal preavviso di distacco della fornitura, sulla scorta delle fatture erroneamente emesse, andranno per conseguenza rimborsati da Acea Energia a _____, secondo quantificazione esplicita in citazione, incontestata e ammontante Euro 582,19.

I danni dedotti, si ravvisano se non altro in ragione delle perdite di tempo sopportate e dei costi correlati ai reclami andati a vuoto e all'attivazione del procedimento di conciliazione stragiudiziale inutilmente esperito: gli stessi si rendono quantificati equitativamente in misura di Euro 250,00 per quota parte di responsabilità contrattuale, ascrivibile a Acea Energia, per non aver attivato la soglia di attenzione dovuta ponendo tempestivo rimedio al problema segnalato, e di Euro 250,00 per responsabilità aquiliana ascrivibile a Italgas, risalendo l'erronea annotazione della matricola al momento dell'installazione del contatore, da parte del personale della predetta dedicatovi.

- 3 - 

Le spese processuali andranno regolate in regime di solidarietà passiva ex art. 97 c.p.c. tra il soggetto rispondente della commercializzazione del gas e quello demandato della gestione della rete di distribuzione.

Clausola di distrazione concessa ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario dell'attrice, che ne ha fatto puntuale istanza in citazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando:

DICHIARA l'inadempimento di ACEA Energia Mercato Libero S.p.A. dalle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'effetto, la condanna a rimborsare all'attrice la somma di Euro 582,19, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo;

CONDANNA le convenute ACEA Energia Mercato Libero S.p.A. e Italgas S.p.A. al risarcimento degli ulteriori danni occorsi all'attrice in misura di Euro 250,00 ognuna, con maggiorazione di interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;

CONDANNA le convenute in solido al pagamento delle spese processuali, che complessivamente si liquidano in misura di Euro 915,00, di cui Euro 125,00 per esborsi non imponibili, ed Euro 790,00 per diritti e onorari, oltre Iva, Cpa, e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dalila Loiacono, difensore antistatario della parte attrice.

Così deciso in Roma il 10.04.2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 18/4/17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Simona Daniele

IL GIUDICE